

Sentenza del Tribunale 28 settembre 2011 — Grecia/Commissione

(Causa T-352/05) ⁽¹⁾

(«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo — Ortofrutticoli — Tabacco grezzo — Carne ovina e caprina — Mancato rispetto dei termini di pagamento — Proporzionalità — Maggiorazione del tasso di correzione forfetaria in casi di ripetuto inadempimento»)

(2011/C 331/27)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: inizialmente G. Kanellopoulos e S. Charitaki, quindi I. Chalkias e S. Papaioannou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe e L. Visaggio, agenti, assistiti da N. Korogiannakis, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 20 luglio 2005, 2005/579/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia» (GU L 199, pag. 84), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica nell'ambito delle misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo e nei settori ortofrutticolo, del tabacco greco e delle carni ovine e caprine

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 296 del 26.11.2005.

Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Polonia/Commissione

(Causa T-4/06) ⁽¹⁾

[«Agricoltura — Atto di adesione del 2003 — Regolamento (CE) n. 1260/2001 — Regolamento (CE) n. 1686/2005 — Regolamento (CE) n. 1193/2009 — Campagna di commercializzazione 2004/2005 — Contributo complementare — Fissazione di due coefficienti — Competenza — Base giuridica — Norma di autorizzazione — Obbligo di motivazione — Rispetto delle forme sostanziali»]

(2011/C 331/28)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrenti: Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente J. Pietras, poi E. Osniecka-Tamecka, poi T. Nowakowski, poi M.

Dowgielewicz, B. Majczyna e P. Rosiak, e infine B. Majczyna, M. Szpunar e D. Krawczyk, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Szmytkowska, C. Cattabriga e F. Erlbacher, poi A. Szmytkowska e P. Rossi, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero (GU L 271, pag. 12), come modificato dall'art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 (GU L 321, pag. 1)

Dispositivo

- 1) L'art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 14 ottobre 2005, n. 1686, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, gli importi dei contributi alla produzione e il coefficiente del contributo complementare nel settore dello zucchero, come modificato dall'art. 3 del regolamento (CE) della Commissione 3 novembre 2009, n. 1193, che rettifica i regolamenti (CE) n. 1762/2003, (CE) n. 1775/2004, (CE) n. 1686/2005 e (CE) n. 164/2007 e fissa gli importi dei contributi alla produzione nel settore dello zucchero per le campagne di commercializzazione 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, è annullato.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 74 del 25.3.2006.

Sentenza del Tribunale 29 settembre 2011 — Ryanair/Commissione

(Causa T-442/07) ⁽¹⁾

(«Aiuti concessi dagli Stati — Settore aereo — Aiuti concessi dalle autorità italiane all'Alitalia, all'Air One e alla Meridiana — Ricorso per carenza — Mancata presa di posizione della Commissione — Obbligo di agire»)

(2011/C 331/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida e I. G. Metaxas-Maragkidis, avvocati)